

STATUTO SOCIALE

Edizione giugno 2011



**Banca
Popolare di Vicenza**



Banca Popolare di Vicenza

Società Cooperativa per azioni - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza - Sede legale: Vicenza - Via Battaglione Framarin, 18 - Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243 - Iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. 1858 - Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Iscritta al n. A159632 dell'Albo Società Cooperative (sez. cooperative diverse) - Capitale sociale interamente versato al 31.12.2010 € 292.769.205,00 Codice ABI 5728.1

Approvato, in sostituzione integrale del testo precedente, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 9 maggio 1992 con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 97.136/18.566 rep./racc., omologato dal Tribunale di Vicenza con decreto del 4 giugno 1992, depositato presso la Cancelleria di detto Tribunale in data 17 giugno 1992.

Modificato nell'articolo 5 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 24 aprile 1993 con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 103.315/19.464 rep./racc., omologato dal Tribunale di Vicenza con decreto del 2 giugno 1993, iscritto presso la Cancelleria di detto Tribunale in data 16 giugno 1993.

Modificato negli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 39, 41, 42, 43 e 54 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 30 aprile 1994, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 108.177/20.606 rep./racc., omologato dal Tribunale di Vicenza con decreto del 2 giugno 1994, iscritto presso la Cancelleria di detto Tribunale in data 14 giugno 1994.

Modificato nell'articolo 1 con atto di fusione in data 6 luglio 1994 n. 109.092/20.840 rep./racc. dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, iscritto presso la Cancelleria del Tribunale di Vicenza in data 7 luglio 1994.

Modificato negli articoli 1, 3 e 39 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15 maggio 1999, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 142.172/26.207 rep./racc., omologato dal Tribunale di Vicenza con decreto del 15 giugno 1999, iscritto presso il Registro delle Imprese in data 6 luglio 1999.

Modificato negli articoli 5 e 42 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 4 dicembre 1999, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 146.817/26.871 rep./racc., omologato dal Tribunale di Vicenza con decreto del 22 dicembre 1999, iscritto presso il Registro delle Imprese in data 31 dicembre 1999.

Modificato negli articoli 5, 6, 9, 11, 17, 19, 24, 27, 29, 34, 36, 40, 41, 49 e 52 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 10 novembre 2001, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 162.283/28.873 rep./racc., iscritto presso il Registro delle Imprese in data 11 dicembre 2001.

Modificato nell'articolo 5 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 13 novembre 2004, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 184.016/32.020 rep./racc., iscritto presso il Registro delle Imprese in data 25 novembre 2004.

Integralmente modificato, anche in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societario, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 14 maggio 2005, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 187.445/32.551 rep./racc., iscritto presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 20 giugno 2005.

Modificato negli articoli 5, 13, 26 e 42 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 22 aprile 2006, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 192.583/33.429 rep./racc., iscritto presso il Registro delle Imprese in data 19 maggio 2006.

Modificato nell'articolo 5 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 19 aprile 2008, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 197.022/35.236 rep./racc., iscritto presso il Registro delle Imprese in data 22 maggio 2008.

Modificato nell'articolo 39 dal Consiglio di Amministrazione in data 3 giugno 2008, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 197.293/35.372 rep./racc., iscritto presso il Registro delle Imprese in data 4 agosto 2008.

Modificato negli articoli 22, 24, 27, 30, 39, 40, 42, 44, 46, 51 e 55 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25 aprile 2009, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 198.820/36.158 rep./racc., iscritto presso il Registro delle Imprese in data 9 giugno 2009.

Modificato negli articoli 1, 5, 9, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44, 46, 47 e 53 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 30 aprile 2011, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, n. 201.327/37.467 rep./racc., iscritto presso il Registro delle Imprese in data 6 giugno 2011.

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ	5
Art. 1 - Costituzione e denominazione	6
Art. 2 - Durata e sede	6
Art. 3 - Oggetto sociale	6
TITOLO II – PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI	9
Art. 4 - Patrimonio Sociale	11
Art. 5 - Capitale Sociale	11
Art. 6 - Prezzo delle azioni	13
Art. 7 - Emissione delle azioni	14
Art. 8 - Soci	14
Art. 9 - Formalità per l'ammissione a socio	15
Art. 10 - Gradimento all'ammissione a socio	15
Art. 11 - Acquisto della qualità di socio	16
Art. 12 - Cause di inammissibilità a socio	16
Art. 13 - Limiti al possesso azionario	16
Art. 14 - Morte del socio	17
Art. 15 - Recesso del socio	17
Art. 16 - Esclusione del socio	17
Art. 17 - Annullamento delle azioni	19
Art. 18 - Acquisto delle proprie azioni	19
Art. 19 - Dividendo	19
Art. 20 - Vincoli su azioni	20
TITOLO III – ORGANI SOCIALI	21
Art. 21 - Organi Sociali	23
SEZIONE PRIMA – ASSEMBLEA	23
Art. 22 - Assemblea dei soci	23
Art. 23 - Convocazione delle Assemblee	23
Art. 24 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza	24
Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea	25
Art. 26 - Costituzione dell'Assemblea	26
Art. 27 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea	26
Art. 28 - Proroga dell'Assemblea	27
Art. 29 - Verbale delle Assemblee	27

SEZIONE SECONDA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27
Art. 30 - Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione	27
Art. 31 - Nomina del Consiglio di Amministrazione	29
Art. 32 - Durata in carica	30
Art. 33 - Sostituzione degli Amministratori	31
Art. 34 - Cariche consiliari	31
Art. 35 - Compenso degli Amministratori	32
Art. 36 - Adunanze del Consiglio	33
Art. 37 - Deliberazioni del Consiglio	34
Art. 38 - Verbali del Consiglio	34
Art. 39 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	34
Art. 40 - Comitato Esecutivo e Consigliere Delegato	36
Art. 41 - Deleghe	37
SEZIONE TERZA – COLLEGIO SINDACALE	38
Art. 42 - Collegio Sindacale	38
Art. 43 - Durata in carica e sostituzione dei Sindaci	39
Art. 44 - Compiti e poteri del Collegio Sindacale	40
Art. 45 - Funzionamento del Collegio Sindacale	41
Art. 46 - Revisione legale dei conti	42
SEZIONE QUARTA – COLLEGIO DEI PROBIVIRI	43
Art. 47 - Collegio dei Probiviri	43
Art. 48 - Competenza del Collegio dei Probiviri	43
SEZIONE QUINTA – DIREZIONE GENERALE	44
Art. 49 - Direzione Generale	44
Art. 50 - Funzioni del Direttore Generale	44
TITOLO IV – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE	47
Art. 51 - Poteri di firma	49
TITOLO V – BILANCIO	51
Art. 52 - Bilancio	53
Art. 53 - Ripartizione utili	53
Art. 54 - Riserve	54
TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	55
Art. 55 - Scioglimento e norme di liquidazione	57

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO,
DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Costituzione e denominazione

[1] E' corrente una Società, già costituita ed autorizzata con decreto reale del 12 settembre 1866 n. 1808, denominata "BANCA POPOLARE DI VICENZA – Società cooperativa per azioni", senza vincoli di rappresentazione grafica. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

[2] La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 - Durata e sede

[1] La durata della Società è fissata al 12 settembre 2066 con facoltà di proroga.

[2] La Società ha Sede Legale e Direzione Generale in Vicenza; essa può, con le autorizzazioni e nelle forme di legge, istituire, trasferire e sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3 - Oggetto sociale

[1] La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

[2] La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, quelli previsti fra le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto di crediti di impresa.

[3] La Società può emettere obbligazioni ed esercitare tutte le particolari attività di credito e di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

[4] Per conseguire le proprie finalità la Società può aderire ad associazioni ed a consorzi e stipulare accordi sia in Italia che all'estero.

[5] La Società nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza" emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4 - Patrimonio Sociale

[1] Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva o fondo, senza specifica destinazione, comunque denominati.

Art. 5 - Capitale Sociale

[1] Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di tre virgola settantacinque (3,75) Euro (€), che possono essere emesse illimitatamente.

[2] Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita né contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'articolo 14 del presente Statuto, né intestazione fiduciaria.

[3] Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Società può conferire delega al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile.

[4] Con deliberazione assembleare del 30 aprile 2011 è stata attribuita, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre tre anni dalla data della deliberazione, obbligazioni interamente o parzialmente convertibili, anche eventualmente a conversione obbligatoria, in azioni ordinarie, obbligazioni *cum warrant* e/o, comunque, obbligazioni, anche diversamente denominate, che diano accesso al capitale della Società tramite conversione in azioni ordinarie (quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni che si convertono in azioni al verificarsi di un evento predefinito, c.d. strumenti di *contingent capital*), per un controvalore di massimi complessivi nominali Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo virgola zero zero), da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni, anche diversamente denominate, o all'esercizio dei *warrant*, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale indicato al primo comma aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nel rispetto da parte del Consiglio stesso delle condizioni

previste dalla legge e con facoltà del medesimo di stabilire tutti i termini, le modalità e le condizioni delle emittende obbligazioni, anche a conversione obbligatoria o che, anche se diversamente denominate, diano accesso al capitale della Società, o degli emittenti *warrant*, così come dell'aumento di capitale a servizio dei medesimi, ivi incluso, tra l'altro, il potere di determinare, nei limiti di legge, il prezzo di conversione e gli eventi e le modalità di aggiustamento del medesimo, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e dell'offerta delle obbligazioni, convertibili o convertende, e/o *cum warrant* e del conseguente aumento di capitale.

[5] Con deliberazione assembleare del 30 aprile 2011 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di deliberare, in una o più volte, entro e non oltre tre anni dalla data della deliberazione, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, per un controvalore di massimi nominali Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale indicato al primo comma, da assegnare al Personale della Banca Popolare di Vicenza, delle Banche e delle Società controllate secondo modalità da stabilirsi in base alla normativa vigente. Tale aumento di capitale dovrà avvenire mediante utilizzo dell'esistente Riserva *ex* articolo 2349 del codice civile, eventualmente di anno in anno ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità che fossero dettate dalla normativa tempo per tempo vigente.

[6] Con deliberazione assembleare del 30 aprile 2011 è stata conferita delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di deliberare, in una o più volte, entro e non oltre tre anni dalla data della deliberazione, un aumento, a pagamento, scindibile del capitale sociale, per un controvalore di massimi complessivi nominali Euro 62.250.000,00 (sessantaduemilioniduecentocinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale unitario indicato al primo comma, nel rispetto da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge. Al Consiglio sono state attribuite le facoltà di: (i) determinare, nel rispetto della normativa applicabile, il prezzo di emissione; (ii) riservare le emittende azioni in opzione agli aventi diritto, anche escludendo o limitando il diritto di prelazione sull'importo mediante criteri di ripartizione

dello stesso che favoriscano l'accrescimento dei soci "minori" (intendendosi per tali i soci possessori di un numero di azioni inferiore ad una soglia da determinarsi a cura del Consiglio al momento dell'aumento sulla base della media dei possessi azionari) e/o riservare le emittende azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali (quali gli OICR) e/o, anche mediante offerta in scambio, a soggetti detentori di partecipazioni che la Banca, nei limiti di legge ad essa consentiti, intendesse acquisire, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, con la precisazione che, nell'ipotesi in cui si limiti o escluda il diritto di opzione per tali ragioni, il prezzo di emissione sarà da determinarsi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile; (iii) determinare i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale (sia in opzione sia con limitazione o esclusione del diritto di opzione) potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (sia in opzione sia con limitazione o esclusione del diritto di opzione); stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni.

[7] Le azioni sono immesse nel Sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Prezzo delle azioni

[1] Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci approva annualmente, in sede di esame del bilancio, anche tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione.

[2] Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.

Art. 7 - Emissione delle azioni

[1] Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, prede-terminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse della Società, il numero delle azioni che potranno essere emesse in via ordinaria e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio. Potranno essere deliberati, inoltre, aumenti straordinari di capitale secondo le modalità previste dall'articolo 2524, commi terzo e quarto, del codice civile.

[2] In caso di quotazione delle azioni nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni in via ordinaria è deliberata dall'Assemblea straordinaria nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile.

[3] Potranno, altresì, essere emesse, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile e per un ammontare corrispondente agli utili all'uopo assegnati, azioni da assegnare ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate; l'emissione potrà essere effettuata anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti.

Art. 8 - Soci

[1] Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 12.

[2] Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

[3] I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

[4] Il domicilio del socio è considerato, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

[5] Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società

stessa ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Art. 9 - Formalità per l'ammissione a socio

[1] Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero delle azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.

[2] Sino a quando non abbia ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

[3] La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite prescritto al successivo articolo 13, comma cinque, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio.

Art. 10 – Gradimento all'ammissione a socio

[1] Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio.

[2] Le delibere di rigetto devono essere motivate avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa.

[3] La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro novanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

[4] L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, all'esame del Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comunicando le proprie deliberazioni al Consiglio di Amministrazione.

[5] Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione a socio, su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del presente Statuto, e la sua decisione non è appellabile.

[6] Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio e siano portatori legittimati di azioni possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale, ferme restando le limitazioni e le disposizioni previste dal successivo articolo 13.

Art. 11 - Acquisto della qualità di socio

[1] La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci, adempite le formalità prescritte, previo versamento della tassa di ammissione a socio determinata dal Consiglio di Amministrazione e che può essere variata dal Consiglio stesso in qualsiasi momento durante l'esercizio sociale.

Art. 12 - Cause di inammissibilità a socio

[1] Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

[2] I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Limiti al possesso azionario

[1] Nessuno può detenere, direttamente o indirettamente, attraverso società controllate o prestanomi, azioni per un valore nominale eccedente il limite dello 0,50% del capitale sociale.

[2] La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto.

[3] Il divieto previsto al comma 1 del presente articolo può essere derogato solo nei casi previsti dalla legge.

[4] Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.

[5] Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno cento azioni.

Art. 14 - Morte del socio

[1] In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

[2] Ove subentri una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

[3] Ove il rapporto non continui con alcuno degli eredi del socio defunto si procederà al rimborso delle azioni ai sensi del presente Statuto.

Art. 15 - Recesso del socio

[1] Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

[2] E' in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

[3] Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del presente Statuto.

Art. 16 - Esclusione del socio

[1] Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

-
- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
 - b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
 - c) coloro che, previa intimazione scritta del Consiglio di Amministrazione, con termine di almeno trenta giorni, non effettuino il versamento delle azioni sottoscritte o il pagamento di somme dovute alla Società a qualunque titolo;
 - d) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2533 del codice civile.

[2] Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto o del comma precedente, è immediatamente efficace.

[3] Contro il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dei commi precedenti, da notificarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il socio escluso può ricorrere nei modi e nei termini previsti dalla legge.

[4] Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'articolo 6, comma 2, del presente Statuto.

[5] Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'articolo 2535 del codice civile - ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente Statuto.

[6] Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art. 17 - Annullamento delle azioni

[1] In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

[2] L'importo spettante a titolo di rimborso é posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 18 - Acquisto delle proprie azioni

[1] Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo articolo 53 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.

[2] Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio di Amministrazione ricollocate oppure annullate.

Art. 19 – Dividendo

[1] Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

[2] In caso di operazioni di aumento di capitale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci, questa determina anche la data di godimento del dividendo per l'esercizio in cui l'operazione ha corso.

[3] Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società. Con l'assunzione dell'incarico, l'intermediario si obbliga – secondo le istruzioni a tale riguardo impartitegli dal socio – di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

[4] I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti alla Società.

Art. 20 - Vincoli su azioni

[1] Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro soci.

[2] In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

[3] Le azioni sono in ogni caso, per patto sociale, soggette, fino dalla loro emissione, a vincolo e privilegio in favore della Società a garanzia di ogni credito, diretto od indiretto, anche se illiquido, che la Società abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del socio.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi Sociali

[1] L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) al Consigliere Delegato, se nominato;
- e) al Collegio Sindacale;
- f) al Collegio dei Probiviri;
- g) alla Direzione Generale.

Sezione Prima
ASSEMBLEA

Art. 22 - Assemblea dei soci

[1] L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

[2] L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre alle materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto:

- approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari.

Art. 23 – Convocazione delle Assemblee

[1] L'Assemblea dei soci è convocata, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di Amministrazione - oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - nel

comune dove ha sede la Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nel territorio nazionale.

[2] Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda scritta, con firme autenticate nei modi di legge, contenente gli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea alla data della domanda stessa; la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta o sulla base di progetti del Consiglio di Amministrazione.

[3] L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, in almeno due dei seguenti quotidiani:

- MF,
- Il Sole 24 Ore,
- Il Giornale di Vicenza,
- Il Gazzettino.

Se i quotidiani suindicati hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Resta fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

Art. 24 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

[1] Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e sono in possesso della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della legislazione vigente, attestante l'avvenuto deposito delle azioni due giorni non festivi prima dell'Assemblea. Per tale periodo, e fino a che l'Assemblea non abbia avuto luogo, le azioni resteranno indisponibili.

[2] La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

[3] Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

[4] E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate. Le deleghe, compilate a norma di legge e degli eventuali regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

[5] Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci.

[6] Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.

[7] Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

[8] L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'Assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

[9] In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea

[1] L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce o, in mancanza, da persona nominata con il voto della maggioranza dei presenti.

[2] Chi presiede l'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone i risultati.

[3] L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un Segretario che redige il verbale; in caso di Assemblea straordinaria ed inoltre ogniqualvolta chi la presiede lo ritenga opportuno la funzione di Segretario viene assunta da un Notaio, da lui designato.

[4] L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina fra i soci presenti due o più Scrutatori.

Art. 26 - Costituzione dell'Assemblea

[1] L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci medesimi presenti o rappresentati.

[2] L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un cinquantesimo dei soci medesimi.

[3] Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società nelle ipotesi diverse da quelle richiamate al comma seguente, il trasferimento della Sede Legale all'estero e lo scioglimento anticipato della Società è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno un trentesimo dei soci aventi diritto al voto.

[4] Nelle ipotesi disciplinate dall'art. 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, l'Assemblea è validamente costituita con le maggioranze di cui al comma 2.

Art. 27 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

[1] L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa.

[2] Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

[3] Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano d'età.

Art. 28 - Proroga dell'Assemblea

[1] Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata da chi la presiede non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

[2] Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 29 - Verbale delle Assemblee

[1] Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, iscritto sul libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico.

[2] Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione Seconda CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30 – Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione

[1] Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 (diciotto) membri, nominati dall'Assemblea, tra i soci aventi diritto di intervenire e di votare nelle Assemblee in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge, dalle norme di Vigilanza per le banche e dallo Statuto sociale. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i

limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta a volta vigente.

[2] Oltre a quanto previsto dalla legge, costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere:

- l'essere legato alla Società – fatta eccezione per il Consigliere Delegato, se nominato - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato;
- l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società - salvo si tratti di società partecipate - o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.

[3] Almeno quattro Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

[4] Almeno due Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

[5] Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

- direttamente o indirettamente, abbiano con la Società o con le società da questa controllate o soggette a comune controllo relazioni commerciali, creditizie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;
- rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
- siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

[6] Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

[7] I Consiglieri di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 31 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

[1] All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste, nelle quali ai candidati è assegnata dai presentatori una numerazione progressiva.

[2] Possono presentare una lista il Consiglio di Amministrazione e un numero minimo di 600 soci, che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano il diritto di intervenire e votare in Assemblea a norma del precedente articolo 24.

[3] Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante numero progressivo, pari al numero – normalmente sei – di Consiglieri di Amministrazione da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tra i quali dovranno essere compresi quelli in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 30 dello Statuto, nel numero minimo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

[4] Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

[5] Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

[6] La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più dirigenti della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

[7] Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati per ciascun candidato il *curriculum* professionale, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società, e la dichiarazione autenticata ai sensi di legge con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto

sociale per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, compreso, se del caso, quelli di indipendenza ai sensi di legge e di Statuto. [8] Le liste che non rispettino tutte le formalità sopra indicate, anche solo per un candidato, saranno considerate come non presentate.

[9] Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 (un) Amministratore su 18 (diciotto) è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. “Consigliere di minoranza”). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 (sei) Amministratori previsto dall’articolo 32, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

- a) ogni socio può votare solo una lista;
- b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 500 voti validamente espressi in Assemblea;
- c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell’ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia il Consigliere di minoranza da nominare;
- d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia il Consigliere di minoranza da nominare, tutti gli Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato il Consigliere di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, tutti gli Amministratori da nominare tranne uno, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto.

Art. 32 - Durata in carica

[1] I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito all’atto della loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

[2] Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.[3] Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni esercizio, e pertanto ogni anno sono nominati 6 (sei) Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo articolo 33.

[4] La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Art. 33 – Sostituzione degli Amministratori

[1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

[2] Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

[3] La sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai soci con le modalità di cui all'articolo 31 del presente Statuto.

[4] I Consiglieri, eletti dall'Assemblea, assumono il posto e l'anzianità di quelli in sostituzione dei quali sono stati nominati; nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Art. 34 - Cariche consiliari

[1] Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge fra i suoi membri il Presidente e fino a tre Vice Presidenti. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato di Consiglieri.

[2] Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dai

Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica. In caso di assenza anche di questi, le funzioni sono assolte dal Consigliere Delegato, se nominato, e, in caso di assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri. [3] Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente o uno o tutti i Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione, ricostituito a termine di legge mediante cooptazione come disposto dal precedente articolo 33, comma 1, provvede alla loro nomina.

[4] Ogni anno dopo l'Assemblea il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri membri un Segretario o può chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o un Dirigente della Società; in caso di assenza il Segretario verrà sostituito da un Consigliere, designato dal Consiglio medesimo.

[5] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti i Consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Art. 35 - Compenso degli Amministratori

[1] Il compenso annuo degli Amministratori è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 53. Ai Consiglieri sono altresì assegnate medaglie di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo, nella misura stabilita dall'Assemblea. Per eventuali cariche particolari previste dallo Statuto i compensi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 22, comma 2.

[2] Essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 36 - Adunanze del Consiglio

[1] Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

[2] La convocazione è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da inviare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio o all'indirizzo comunicato da ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali il termine suindicato è ridotto a ventiquattro ore prima.

[3] Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purchè intervengano tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale ovvero vi prenda parte la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi in carica e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

[4] E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire nella medesima in tempo reale, visionare, ricevere e trasmettere documenti; una volta avvenuta la verifica di questi requisiti da parte del Presidente della riunione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione.

[5] Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce e

sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 37 - Deliberazioni del Consiglio

[1] Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

[2] Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi le presiede.

Art. 38 - Verbali del Consiglio

[1] Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario e, occorrendo, dai componenti il Collegio Sindacale.

[2] Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 39 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

[1] Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

[2] Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta del Consigliere Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

[3] Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle

-
- Società del “Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza”;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti la Direzione Generale e, nelle ipotesi in cui la legge lo preveda, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio Sindacale;
 - la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
 - l'approvazione e la modifica dei principali dei regolamenti interni, salvo quanto prescritto dall'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile;
 - il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
 - l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione;
 - la costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e l'importo delle eventuali medaglie di presenza;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo (sono escluse le operazioni comportanti variazioni non significative del perimetro di Gruppo) e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2361, comma 2, del codice civile.

[4] Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile ivi incluso l'eventuale aumento di capitale al servizio della fusione medesima;
- b) la scissione nei casi previsti dall'articolo 2506-*ter*, ultimo comma, del codice civile;
- c) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

d) l'indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;

e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative.

[5] Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano adeguata esperienza in materia contabile e amministrativa. L'incarico ha durata illimitata, fatta salva la facoltà di revoca dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 40 - Comitato Esecutivo e Consigliere Delegato

[1] Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione, la durata, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

[2] Il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti e il Consigliere Delegato, se nominato, fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.

[3] Alle riunioni del Comitato Esecutivo assistono anche i Sindaci effettivi.

[4] La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

[5] E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, come previsto dall'articolo 36 del presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

[6] Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio che in caso di assenza sarà sostituito da altro Consigliere, designato dal Comitato.

[7] Nei casi di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non sia riservata dalla legge e dal presente Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

[8] Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 del presente Statuto.

[9] Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclu-

siva competenza, ad un Consigliere Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo. Il Consigliere Delegato formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente.

[10] Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo e/o dal Consigliere Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità dal medesimo indicate.

[11] Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 41 - Deleghe

[1] In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo e al Consigliere Delegato, se nominati, al Direttore Generale, ai componenti la Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente o riuniti in comitati, e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

[2] Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, e/o, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate e comunque con periodicità non superiore a centottanta giorni.

[3] Il Consiglio di Amministrazione può nominare presso la Direzione Generale un Comitato Centrale Fidi con facoltà in materia di erogazione del credito, fissandone i limiti, con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo, se nominato, e/o, anche per importi globali, al Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate e comunque con periodicità non superiore a centottanta giorni.

[4] Del Comitato Centrale Fidi fanno parte prevalentemente Consiglieri di Amministrazione ed inoltre il Direttore Generale ed altri membri della Direzione Generale ed eventualmente Dirigenti e Quadri Direttivi designati

dal Consiglio di Amministrazione. Detto Comitato opera secondo un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce, tra l'altro, la periodicità e le modalità di convocazione del Comitato.

[5] Nei casi di urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, se nominato, a norma del precedente articolo 40, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, ciascun Vice Presidente, in ordine di anzianità di carica, può assumere, su proposta del Consigliere Delegato, se nominato, o del Direttore Generale o di chi lo sostituisce, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie riservate dalla legge e dal presente Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'organo competente in occasione della sua prima riunione successiva.

[6] Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, attribuire al Presidente facoltà determinate in materia di erogazioni di beneficenza, assistenza, cultura e interesse sociale.

Sezione Terza COLLEGIO SINDACALE

Art. 42 - Collegio Sindacale

[1] L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e nomina il Presidente del Collegio Sindacale, determina l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato nonchè eventualmente l'importo delle medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di una scheda di voto predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente un elenco non

vincolante di candidati. Ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto, sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati.

[2] Oltre a quanto previsto dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria.

[3] I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al Gruppo.

[4] I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa.

[5] Oltre all'emolumento di cui al comma 1 spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 43 - Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

[1] I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

[2] Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di Sindaci, subentrano i supplenti in ordine di anzianità di età.

[3] Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Art. 44 - Compiti e poteri del Collegio Sindacale

[1] Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

[2] Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di Revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

[3] Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

[4] I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

[5] Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

[6] Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

[7] Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

[8] Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

[9] I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano, altresì, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

[10] I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

[11] I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 45 - Funzionamento del Collegio Sindacale

[1] Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

[2] Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

[3] Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e che di tutto

quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Il verbale, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

[4] La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 46 - Revisione legale dei conti

[1] La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione secondo le disposizioni di legge.

[2] L'attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso la sede legale della Società ovvero presso la stessa società di revisione.

[3] Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Sezione Quarta
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 47 - Collegio dei Probiviri

[1] L'Assemblea ordinaria nomina fra i soci aventi diritto di intervenire e di votare nelle Assemblee tre Probiviri effettivi e due supplenti.

[2] Essi restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

[3] Il Collegio dei Probiviri è nominato sulla base di una scheda di voto predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente un elenco non vincolante di candidati. Ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto, sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

[4] I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonchè, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 48 - Competenza del Collegio dei Probiviri

[1] Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

[2] Il Collegio dei Probiviri, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime entro trenta giorni dalla richiesta sulle istanze di revisione di cui al precedente articolo 10, comma 4.

Sezione Quinta
DIREZIONE GENERALE

Art. 49 - Direzione Generale

[1] La Direzione Generale é composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

[2] Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 50 - Funzioni del Direttore Generale

[1] Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione nonché di quelli adottati dal Consigliere Delegato, se nominato, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo e dal Consigliere Delegato, se nominati, e a quelle assunte in via d'urgenza a norma degli articoli 40 e 41 del presente Statuto.

[2] Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce, insieme al Consigliere Delegato, se nominato, al Consiglio di Amministrazione.

[3] Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura. Propone assunzioni, promozioni e revoche; sospende provvisoriamente qualunque dipendente riferendone poi al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni.

[4] Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

[5] Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e al Consigliere Delegato, se nominato, e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo, se nominato, che non siano dichiarate segrete e, con voto deliberativo, alle riunioni del Comitato Centrale Fidi.

[6] In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione.

[7] Per il caso di impedimento o di assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

[8] Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO IV
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 51 - Poteri di firma

[1] La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

[2] Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

[3] La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

[4] La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Consigliere Delegato, se nominato, e al personale della Società con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

[5] Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V

BILANCIO

Art. 52 - Bilancio

[1] Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

[2] Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

[3] Nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 53 - Ripartizione utili

[1] L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'articolo 35 secondo le modalità e i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche.

[2] Dall'utile netto risultante dal bilancio annuale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea viene innanzitutto prelevata una quota non inferiore a quella prevista dalla legge per l'incremento della riserva ordinaria legale ed una quota non inferiore al 10% per l'incremento della riserva straordinaria. Il residuo utile è ripartito come segue:

- a) una quota non superiore al 10% è destinata ad opere di beneficenza, assistenza, cultura e interesse sociale;
- b) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene approvata dall'Assemblea;
- c) il rimanente è ripartito su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea la quale può, con l'eccedenza, costituire od incrementare riserve comunque denominate nonchè la riserva per l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società e assegnare una ulteriore quota agli scopi previsti dalla precedente lettera a), senza comunque superare il limite ivi stabilito.

Art. 54 – Riserve

[1] La riserva ordinaria si suddivide in:

- riserva legale,
- riserva sovrapprezzo azioni.

[2] La riserva ordinaria legale si forma con le assegnazioni annue sugli utili d'esercizio come previsto dalla legge e dal precedente articolo 53, comma 1.

[3] La riserva ordinaria sovrapprezzo azioni si forma:

- a) con il sovrapprezzo delle azioni;
- b) con i dividendi che restano devoluti alla Società a norma dell'articolo 19, ultimo comma, e con qualsiasi altro importo dovuto ai soci in relazione a operazioni sul capitale, non riscosso dagli stessi e caduto in prescrizione.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 55 - Scioglimento e norme di liquidazione

[1] Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 26, circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

[2] Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni.

